



## REGIME FISCALE APPLICABILE ALLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

L'Agenzia delle Entrate, attraverso la pubblicazione della Risoluzione n. 9/E del 16 febbraio 2022, ha fornito una serie di chiarimenti in merito al trattamento fiscale della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA) che altro non è che l'erogazione – in modo frazionato con periodicità non superiore a 3 mesi – del capitale accumulato sulle forme pensionistiche complementari. Ricordiamo che la RITA è un istituto che risponde alla necessità di sostentamento del Lavoratore nel periodo che intercorre tra la cessazione dell'attività lavorativa e la decorrenza della pensione di vecchiaia.

I requisiti per l'accesso alla RITA sono: **cessazione dell'attività lavorativa e maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i cinque anni successivi; maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla stessa RITA, di una anzianità contributiva di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza.**

E' possibile l'accesso alla RITA anche ai Lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi (in questo caso non devono necessariamente aver maturato i 20 anni di anzianità contributiva) e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

Con riferimento al regime fiscale delle prestazioni a titolo di RITA, le somme erogate sono soggette ad **aliquota del 15% degradabile fino al 9% in ragione della anzianità di contribuzione al fondo pensione complementare** (ciò per effetto della possibile riduzione di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo pensione complementare, con un limite massimo di riduzione pari a sei punti percentuali). A tal proposito va anche precisato che, in caso di iscrizione alla forma di previdenza complementare in data anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

La misura dell'aliquota fiscale applicabile, in base a quanto previsto dalle vigenti norme, non può cristallizzarsi al momento dell'accettazione della richiesta della RITA, ma continua a degradare, in ragione dell'aumentare dell'anzianità di iscrizione al fondo pensione complementare, anche nel momento in cui è in corso l'erogazione della stessa RITA (per il periodo che intercorre tra l'accettazione della RITA e la chiusura definitiva della posizione previdenziale con la liquidazione di tutto il capitale).

**In caso di erogazione di anticipazione antecedente alla RITA, il conguaglio dell'imposta, assolta a titolo provvisorio all'atto dell'anticipazione stessa, sarà effettuato al momento della liquidazione definitiva della prestazione.**



## Sui nostri siti,



il testo integrale della Risoluzione n. 9/E dell'Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2022.



Ricordiamo che tutti i numeri del notiziario sono disponibili sui nostri siti dove potrai sempre trovare anche tutti gli aggiornamenti e le notizie in tempo reale.

**www.unisin.it**

